



Comune di Parma



SETTORE SOCIALE
S.O. FRAGILITÀ

Allegato A)

AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETTERA B), DEL D.LGS. N. 36/2023, PER L'ATTUAZIONE DI UNO SPORTELLO SOCIALE DI ESECUZIONE PENALE NELL'AMBITO DEL PROGETTO TRIENNALE REGIONALE "TERRITORIO PER IL REINSERIMENTO - EMILIA ROMAGNA", COFINANZIATO DA CASSA DELLE AMMENDE - CUP E41H23000150003

Schema di PATTI E CONDIZIONI

PREMESSE

Il Comune di Parma, nel rispetto nella normativa vigente e dei propri regolamenti comunali, da anni collabora ed avvia progettualità multidimensionali e congiunte con i Servizi della Giustizia ed altre Istituzioni, con il coinvolgimento del terzo settore, per la realizzazione di azioni finalizzate a favorire una qualità di vita dignitosa a beneficio delle persone sottoposte a provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria, limitativi o privativi della libertà personale, a definire percorsi individuali di accompagnamento e sostegno in alternativa alla detenzione, oltre a tutelare la salute psico-fisica del detenuto e a favorire l'inserimento e l'autonomia dei singoli all'uscita dal carcere.

Detta integrazione tra istituzioni locali, nel tempo, si è adattata ai cambiamenti sociali e legislativi del contesto di riferimento.

In particolare, con attenzione alla materia di interesse, si citano le seguenti disposizioni:

- la Delibera di Consiglio Regionale n. 778 del 10/12/1997, con la quale è stato approvato il Protocollo d'intesa tra Ministero della Giustizia e Regione Emilia-Romagna per il coordinamento di interventi rivolti a minori imputati di reato e adulti sottoposti a misure penali restrittive della libertà, e con cui avviene l'istituzione dei Comitati locali in materia di esecuzione penale - Area Adulti (CLEPA), in ciascun territorio sede di istituti Penitenziari;
- la Delibera di Giunta Comunale n. 2507 del 1999, con cui il Comune di Parma, allineandosi al sopra citato protocollo, ha provveduto all'istituzione del CLEPA, strumento di governance tuttora attivo, con funzioni di rilevazione dei bisogni, programmazione e sperimentazione di progetti innovativi, valorizzando le risorse del territorio e formulando intese operative anche con il terzo settore, in un'ottica di sviluppo di corresponsabilità. L'operatività del Clepa si è concretizzata altresì con l'istituzione di un tavolo tecnico interistituzionale e multi-professionale (Gruppo Tecnico), composto da referenti di Comune, AUSL, Ufficio Distrettuale esecuzione penale esterna (Udepe) e Istituti Penitenziari (IIPP), che si riuniscono a cadenza regolare. L'équipe si prefigge lo scopo di condividere azioni volte a migliorare la qualità della vita delle persone presso gli istituti penitenziari e in esecuzione penale esterna, al fine di indirizzare il Clepa nella pianificazione degli interventi futuri, nonché di avviare singoli progetti individualizzati di reinserimento e reintegrazione socio lavorativa nel tessuto cittadino;
- la L.R. 19 febbraio 2008, n. 3 "Disposizioni per la tutela delle persone ristrette negli Istituti penitenziari della Regione Emilia-Romagna";
- la Deliberazione dell'Assemblea Legislativa n. 120 del 12/07/2017, con la quale è stato approvato il nuovo Piano Sociale e Sanitario Regionale 2017-2019;
- la circolare emessa dal DAP - Ministero della Giustizia - n. 0109195 del 18/03/2022 in materia di "trattamento del dimettendo".

Direzionale Uffici Comunali - D.U.C.

Largo Torello de Strada 11/A, - 43121 Parma

0521.218619 - pec: comunediparma@postemailcertificata.it

www.comune.parma.it

Nel 2022, con delibera di Giunta regionale n. 2002 del 21/11/2022, in attuazione dell'Accordo del 28/04/2022 e del Protocollo di Intesa del 28/06/2022, è stata attivata una Cabina di regia regionale che riunisce tutti i soggetti interessati, con seguente approvazione di un Piano d'Azione regionale, quale strumento di indirizzo e programmazione, su base triennale, degli interventi finalizzati all'integrazione socio-lavorativa delle persone sottoposte a provvedimenti dell'Autorità giudiziaria limitativi o privativi della libertà personale.

Nel 2023, sempre a livello regionale, si è dato avvio ad una nuova modalità operativa per l'attuazione di progetti e nuove sperimentazioni a favore delle persone in esecuzione penale, oltre lo strumento del Piano di Zona, arrivando alla formulazione del Progetto Triennale denominato «Territori per il reinserimento Emilia Romagna», finanziato da Regione Emilia-Romagna e Cassa delle Ammende.

Si richiamano, in particolare:

- la seduta della Cabina di Regia del 06/06/2023, in cui è stato approvato il suddetto Progetto Triennale;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 941 del 12/06/2023 avente ad oggetto "Approvazione dello schema di Progetto triennale denominato "Territori per il reinserimento Emilia-Romagna", con la quale si approva lo schema di Progetto Triennale da presentare a Cassa delle Ammende, si conferma la quota di cofinanziamento regionale e si approvano i criteri di riparto tra i diversi Comuni divisi per aree di lavoro;
- la Determinazione di Giunta Regionale n. 18276 del 31/08/2023 avente ad oggetto "Progetto Regionale Triennale Territori per il reinserimento Emilia-Romagna, approvato da Cassa delle Ammende - CUP E41H23000150003. Assegnazione e concessione delle risorse ai Comuni attuatori ai sensi della DGR n. 941/2023. Accertamento entrate ed assunzione impegno di spesa", con la quale si concede il finanziamento per l'attuazione delle azioni del Progetto ai soggetti partner, tra cui il Comune di Parma, e si fissano i criteri per la liquidazione.

Nello specifico, il progetto "Territori per il reinserimento Emilia-Romagna" rappresenta la componente "socio sanitaria formativa culturale" del Piano d'Azione triennale e rappresenta lo strumento di indirizzo e programmazione triennale in grado di fornire un quadro integrato delle risorse finanziarie, umane e strumentali dei servizi territoriali e delle articolazioni regionali dei competenti uffici del Ministero della Giustizia.

Il Progetto triennale si articola su diverse aree di intervento, prevedendo alle Aree n. 1 e n. 2, rispettivamente, la realizzazione di:

- 1) percorsi di inclusione sociale, abitativa e inserimento lavorativo, da considerarsi un'offerta aggiuntiva al sistema di servizi di ogni territorio, i cui destinatari sono internati e detenuti nelle condizioni giuridiche d'essere ammessi a misure alternative alla detenzione, con particolare riferimento a coloro che siano prossimi al fine pena, persone in carico all'UEPE, CGM, II.PP (art.21, semiliberi, ecc.), adulti e giovani adulti ristretti a quattro anni dal fine pena;
- 2) interventi per il miglioramento della qualità della vita all'interno degli Istituti Penitenziari a favore degli internati e delle persone ristrette negli II.PP Emilia-Romagna.

Il servizio che si intende avviare trova attuazione nell'ambito delle risorse assegnate al Comune di Parma per la realizzazione delle suddette aree di intervento del "Progetto Regionale Triennale Territori per il reinserimento Emilia-Romagna, approvato da Cassa delle Ammende - CUP E41H23000150003".

ART. 1 – OGGETTO, DESTINATARI e FINALITÀ

1. Il servizio ha ad oggetto l'attuazione, in ottica multidimensionale, di uno sportello sociale finalizzato all'implementazione di interventi di analisi del bisogno, conoscenza dei destinatari ed ipotesi progettuali volti allo sviluppo di percorsi di inclusione sociale, abitativa ed inserimento lavorativo, a favore di persone in esecuzione penale, sottoposte a misure dell'Autorità Giudiziaria limitative o restrittive della libertà personale, come delineati nel Progetto triennale "Territorio per il reinserimento - Emilia Romagna" - Aree n. 1 e n. 2;
2. Potenziali fruitori degli interventi di risocializzazione - reinserimento - inclusione socio lavorativa oggetto del presente affidamento sono:
 - internati e detenuti nelle condizioni giuridiche d'essere ammessi a misure alternative alla detenzione, con particolare riferimento a coloro che siano prossimi al fine pena - dimittendi e/o con fine pena entro 4 anni;

- persone in carico all'UDEPE, agli II.PP (art.21 Ord.Pen., semiliberi, ecc.), comprese persone seguite in post penitenziaria, per le quali siano previsti progetti corposi finalizzati all'inclusione sociale;
- adulti e giovani adulti ristretti, nelle condizioni giuridiche d'essere ammessi a misure alternative alla detenzione, con fine pena fino a 4 anni per inserimento in percorsi all'esterno degli II.PP..

Gli interventi potranno essere orientati al rientro nel territorio di provenienza, fuori Regione o, nei limiti regionali, in Comuni con condizioni più favorevoli rispetto a quello in cui si sta svolgendo il provvedimento giudiziario.

3. Il servizio in oggetto è finalizzato, in particolare, al raggiungimento dei seguenti obiettivi:

- Implementazione di un'equipe professionale in raccordo con il personale di UDEPE e II.PP. per la conoscenza dei potenziali beneficiari del progetto e per l'elaborazione dei progetti individualizzati da sottoporre alla validazione dell'equipe Esecuzione Penale e il loro monitoraggio in itinere;
- Miglioramento del sistema locale dei servizi anche in interconnessione con soggetti del terzo settore, valorizzando e supportando le reti locali di volontariato già esistenti, come importante strumento a sostegno dei percorsi di inclusione dei beneficiari;
- Potenziamento dell'integrazione delle opportunità offerte dalla rete pubblica e dal privato sociale, in un'ottica di sviluppo di comunità e Welfare partecipativo;
- Incremento dell'offerta di servizi sul territorio, nel rispetto degli indicatori regionali, affinché vi siano opportunità di emancipazione omogenee in tutto il territorio regionale, ponendo attenzione alle peculiarità della propria zona;
- Sviluppo di risposte sempre più personalizzate, flessibili e diffuse sul territorio ai bisogni delle persone in esecuzione penale, con la possibilità di calibrare l'intensità e la consistenza degli interventi a seconda del bisogno e delle peculiarità del singolo, anche per prevenire ed evitare ricadute nella marginalità e perdita d'identità.

ART. 2 – DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

1. Lo svolgimento delle attività trova effettiva realizzazione attraverso la stretta collaborazione tra il soggetto Affidatario e il Settore Sociale del Comune di Parma, anche quali partecipanti all'Équipe Esecuzione Penale. Quest'ultima, a partire da una approfondita analisi dei casi segnalati dal responsabile del caso (RdC) di PRAP e UDEPE, nonché SSL e Servizio Sociale territoriale in caso di post penitenziaria, dovrà proporre misure individualizzate di accompagnamento e sostegno ai percorsi di inclusione socio/lavorativa alloggiativa, di orientamento, formazione al lavoro, tutoraggio, tirocini a supporto al rientro nel tessuto sociale e familiare di riferimento.
2. In particolare, la realizzazione del servizio dovrà essere garantita dall'Affidatario mediante costituzione di una apposita equipe professionale, composta da una figura con ruolo di Coordinatore e referente di progetto ed almeno due operatori sociali. L'equipe, operando in stretto raccordo con il personale di UDEPE e II.PP., si occuperà dell'individuazione di potenziali beneficiari degli interventi, dell'elaborazione dei relativi progetti individualizzati e del monitoraggio in itinere, previa validazione da parte dell'equipe Esecuzione Penale.

Nello specifico, l'equipe dovrà provvedere a:

- a) Coprogettare, attivare e monitorare i singoli percorsi individualizzati, da condividere all'interno dell'Equipe Esecuzione Penale, al fine di attivare i servizi del territorio;
- b) Mappare e mettere a sistema tutti i servizi - interni ed esterni - a favore delle persone in esecuzione penale, al fine di favorire le progettualità maggiormente adeguate rispetto ai bisogni rilevati;
- c) Garantire lo sviluppo complessivo del progetto sul territorio di riferimento ed incentivare la cultura della solidarietà all'interno della comunità;
- d) Provvedere all'organizzazione di eventuali eventi di informazione / sensibilizzazione sul territorio, in raccordo con il settore sociale del Comune di Parma, finalizzati a sensibilizzare la comunità sui temi inerenti le persone in esecuzione penale, incentivare eventuali azioni innovative ed aumentare il numero delle associazioni, che vogliono intraprendere rapporti con questo target di popolazione;

- e) Operare in stretta sinergia con il Servizio Dimittendi degli II.PP. al fine di sostenere le progettualità individualizzate dei dimittendi (a decorrere da sei mesi precedenti alla data fissata per il fine pena), in stretta sinergia con la referente della S.O. Fragilità – come previsto dalla circolare del DAP 18/02/2022.0109195;
- f) Integrare e potenziare il sistema dei servizi pubblico/privato coinvolti a diverso titolo, valorizzando le reti di volontariato già esistenti, attraverso la creazione di un'attività di sportello (da declinare in tempi e modalità in fase di presentazione dell'offerta) rivolta sia al personale volontario che ai beneficiari stessi, con l'obiettivo di favorire un reale orientamento ai servizi del territorio.

ART. 3 – ATTIVITÀ DELL’AFFIDATARIO

1. Il partner Affidatario, nello specifico, si impegna a svolgere le seguenti attività e funzioni:

- Individuare le figure professionali richieste e declinare le tempistiche e le modalità di realizzazione delle attività richieste all'équipe in raccordo con il personale di II.PP, UDEPE che come “sportello” rivolto al mondo del volontariato e ai beneficiari stessi del progetto;
- Partecipare a tutte le équipes di esecuzione penale, garantendo la presenza di un membro fisso, e redigere apposito verbale. A tal proposito si precisa che le riunioni di équipes rappresentano l'occasione di confronto ed approfondimento sui singoli casi presentati dai relativi Responsabili di Udepe, II.PP. USSM, con la possibile partecipazione altresì dei Servizi socio-sanitari referenti, o altri interlocutori privilegiati (es. Garante detenuti) nonché occasione di condivisione degli interventi necessari da attivare per favorire il percorso di autonomia e reinserimento sociale dei soggetti individuati. L'équipe può, inoltre, confrontarsi ed integrarsi con altri tavoli di lavoro interistituzionali impegnati a favore delle persone in esecuzione penale (es. gruppo dimittendi...);
- Segnalare al referente comunale area penale della S.O Fragilità i progetti individualizzati condivisi con il singolo beneficiario e con i servizi di riferimento per l'attivazione delle misure previste di accompagnamento e sostegno ai percorsi di inclusione socio/lavorativa alloggiativa, di orientamento, formazione al lavoro, tutoraggio, tirocini, anche a supporto del rientro nel tessuto sociale e familiare, come stabilito dall'équipe;
- Progettare attività specifiche destinate ai dimittendi che prevedano la conoscenza della persona, l'analisi dei bisogni, la realizzazione di tutte le azioni finalizzate a favorire il rientro nel contesto di appartenenza e che ne preparino ed accompagnino la fase di uscita dal percorso penale interno ed esterno, in stretta sinergia con il Servizio Dimittendi degli II.PP. e i servizi territoriali;
- Gestire materialmente le risorse sulla base delle indicazioni elaborate e concordate in sede di équipes esecuzione penale e rendicontare all'équipe stessa l'utilizzo delle risorse, anche attraverso l'impiego di personale specifico;
- Avviare costanti azioni di conoscenza del territorio di riferimento, in quanto i progetti attivabili sono da intendersi ad integrazione, e non in sostituzione, di quelli previsti all'interno del sistema socio-sanitario locale;
- Costruire sinergie - in raccordo con la So Fragilità - con il sistema territoriale dei servizi sociali, sanitari, educativi, scolastici, del lavoro, della formazione e del privato sociale, sia per promuovere positivamente il singolo percorso di re-inserimento, che per contribuire a consolidare un sistema comunitario di supporto al percorso di risocializzazione / reinserimento nel tessuto sociale/familiare delle persone in esecuzione penale;
- Sensibilizzare il territorio, la comunità e le associazioni del Terzo Settore sul tema della detenzione, della scarcerazione e dell'importanza dell'inclusione sociale di persone in esecuzione penale interna ed esterna, affinché la comunità possa diventare luogo accogliente in cui questi soggetti possano avviare “percorsi di liberazione”.

2. L’Affidatario, inoltre, deve:

- Collaborare con il Settore Sociale del Comune di Parma, in particolare con il referente della Struttura Operativa Fragilità, con tutti i componenti dell'équipe esecuzione penale, con gli operatori dei Servizi territoriali e/o della Giustizia coinvolti nei singoli progetti presentati in équipe esecuzione penale, al fine di garantire una presa in carico equa ed omogenea a tutte le situazioni presentate e discusse in équipe;
- Svolgere un costante monitoraggio sull'andamento dei percorsi individualizzati approvati in équipe esecuzione penale e garantire l'aggiornamento dell'équipe sull'utilizzo complessivo delle risorse ed eventuali necessità di modifica di ogni singolo progetto e conseguente rimodulazione complessiva delle risorse;
- Garantire l'impiego di personale con competenze, in ambito socio-educativo, conformi allo svolgimento delle mansioni richieste e con adeguate conoscenze in materia di persone sottoposte a provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria limitativi / privativi della libertà personale, che non presenti condizioni ostative allo svolgimento delle attività all'interno degli Istituti Penitenziari e con persone in esecuzione penale esterna, preferibilmente con pregressa esperienza in ambito socio-penale, così declinato:
 - una figura con ruolo di coordinamento tecnico, impiegata per almeno 10 ore settimanali, con funzione di raccordo con la referente comunale e con i partner di progetto, nonché quale membro fisso dell'équipe esecuzione penale;
 - operatori sociali in numero adeguato a garantire la copertura del servizio per un monte ore complessivo stimato di almeno 72 ore settimanali per lo svolgimento delle funzioni elencate agli artt. 2 e 3 del presente avviso;
 - una figura con competenza amministrativo/contabile, impiegata per almeno 3 ore settimanali o, comunque, per il tempo utile a garantire la realizzazione degli adempimenti di carattere amministrativo e rendicontativo connessi alla fonte di finanziamento del progetto, nel rispetto di normative, tempistiche, modalità e formulari che verranno condivisi, anche in corso di esecuzione, da parte degli Enti finanziatori (Regione Emilia-Romagna e Cassa delle Ammende);
- Facilitare per tutta la durata del progetto, il flusso di informazioni e la comunicazione fra tutti i partners istituzionali coinvolti;
- Predisporre relazione sull'andamento del servizio (dati, tipologie di persone incontrate, bisogni rilevati, progetti attivati) con cadenza trimestrale e alla chiusura del servizio, comprensiva dei dati e della descrizione complessiva delle attività svolte;
- Fornire tutta la documentazione necessaria per la rendicontazione di spesa o attestante gli stati di avanzamento degli interventi richiesta dall'Amministrazione comunale e dagli Enti Finanziatori, anche mediante compilazione di appositi format o relazioni intermedie sull'andamento del servizio;
- Partecipare ad eventuali incontri dedicati all'andamento del servizio.

ART. 4 - DURATA

1. Il servizio ha durata fino al 31 dicembre 2025, con decorrenza indicativa dal mese di dicembre 2024.
2. L'Amministrazione comunale si riserva la facoltà di prorogare la scadenza del contratto, ai sensi dell'art. 120, co. 10, del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., per un periodo massimo di due (2) mesi agli stessi prezzi, patti e condizioni stabiliti nel contratto o alle condizioni di mercato ove più favorevoli per l'Amministrazione comunale.

ART. 5 - IMPORTO

1. Le risorse messe a disposizione dall'Ente locale per la realizzazione del servizio, per la sopra indicata durata, ammontano ad un importo complessivo massimo di € 115.450,00 (IVA esclusa), comprensivo di tutti i costi e di ogni altro onere per lo svolgimento delle attività.
2. In considerazione della durata massima dell'affidamento (inclusa eventuale proroga di 2 mesi), il valore complessivo stimato è pari a € 133.211,54 (IVA esclusa).
3. L'importo del servizio trova copertura finanziaria nella seguente fonte di finanziamento:

- Progetto Regionale Triennale “Territori per il reinserimento Emilia-Romagna”, finanziato da Cassa delle Ammende e Regione Emilia-Romagna - CUP E41H23000150003.

ART. 6 – MODALITÀ DI PAGAMENTO

1. La liquidazione del corrispettivo avverrà dietro presentazione di regolari fatture elettroniche (Codice Univoco UFQSY8) o note di pagamento intestate al Comune di Parma, Settore Sociale – S.O. Fragilità, Largo Torello de Strada, n.11/a - 43121 Parma (C.F. 00162210348), riportante, oltre a indicazione di n. del documento contabile, servizio e periodo di riferimento, conto corrente dedicato, regime IVA applicato e relativa normativa di riferimento, i seguenti dati:
 - Determinazione Dirigenziale
 - Impegno di Spesa
 - Capitolo
 - CIG
 - CUP
2. Il Comune di Parma riconoscerà all'affidatario un corrispettivo trimestrale, o secondo altra cadenza che verrà definita, pari ai costi effettivamente sostenuti, pagati e debitamente documentati da giustificativi attestanti la spesa, in osservanza delle disposizioni di rendicontazione derivanti dalle fonti di finanziamento del progetto. L'affidatario è pertanto tenuto alla trasmissione, contestualmente al pagamento degli importi, di idonea rendicontazione corredata da documentazione giustificativa comprovante i costi sostenuti, secondo le modalità ivi disciplinate.
3. Tutti i costi dovranno essere comprovabilmente riferiti all'attività progettuale ed imputati esclusivamente per la relativa quota parte. Si precisa che saranno riconosciute esclusivamente le spese relative alle attività realizzate durante il periodo di svolgimento del progetto.
4. Il pagamento verrà effettuato entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento delle fatture elettroniche da parte del Comune di Parma e sarà subordinato alla verifica della regolarità degli adempimenti contributivi e assicurativi, mediante acquisizione di DURC.
5. In caso di fattura elettronica irregolare il pagamento verrà sospeso fino alla data di contestazione della stessa da parte dell'Amministrazione.
6. Qualora, a conclusione degli interventi e sulla base delle rendicontazioni presentate si evidenziassero somme anticipate superiori agli importi rendicontati e/o riconosciuti, l'affidatario si impegna a restituire quanto indebitamente percepito entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta formale da parte dell'Amministrazione comunale.

ART. 7 – VERIFICA E RENDICONTAZIONE

1. Il Comune di Parma è tenuto al presidio, al controllo e alla verifica della rendicontazione puntuale, sia sul piano dei contenuti tecnici sia sul piano amministrativo e gestionale degli interventi e delle attività svolte dall'affidatario.
2. L'affidamento è finanziato con risorse a valere sul Progetto Regionale Triennale “Territori per il reinserimento Emilia-Romagna”, co-finanziato da Cassa delle Ammende e Regione Emilia-Romagna - CUP E41H23000150003: ciò comporta obbligatoriamente il rispetto delle modalità di rendicontazione delle risorse secondo le indicazioni fornite dagli Enti finanziatori medesimi.
3. L'Affidatario si impegna pertanto fin da ora a produrre relazioni di attività, documentazione di spesa o attestante gli stati avanzamento degli interventi richiesti al Comune di Parma dagli Enti Finanziatori, ivi inclusa la eventuale compilazione di appositi modelli o report.
4. L'Affidatario si impegna, inoltre, a dare adeguata informazione e pubblicità del finanziamento in tutti gli atti e i luoghi di esecuzione del servizio, al fine di garantirne la riconoscibilità e visibilità, secondo le indicazioni dei documenti relativi al finanziamento.
5. Ferme restando le disposizioni civilistiche e fiscali, la documentazione giustificativa delle spese/attività realizzate in originale, nonché ogni altro documento relativo al progetto, dovranno essere conservati ai sensi dell'art. 82 del Reg. (UE) n. 2021/1060 al quale integralmente si rinvia ed esibiti in sede di verifica o di richiesta delle autorità competenti.

6. Il Comune di Parma verifica la documentazione prodotta e, qualora questa presenti irregolarità od omissioni, richiederà le necessarie integrazioni. Il Comune di Parma si riserva altresì la facoltà di richiedere in qualsiasi momento documentazione integrativa ulteriore, al fine di verificare le attività svolte.
7. Qualora in sede di verifica della rendicontazione finale delle azioni realizzate all'interno del finanziamento in argomento alcune spese non siano riconosciute da parte dell'Autorità competente, l'affidatario è tenuto a restituire le somme già liquidate e indebitamente percepite.
8. Ai fini della riconoscibilità delle spese nei limiti del finanziamento, si precisa che:
 - i costi relativi al personale impegnato a vario titolo nelle attività progettuali devono rientrare nei limiti di quanto previsto dalla Circolare MLPS n. 2 del 02/02/2009, UCS DD DGPovertà MLPS n. 406/2018 per i dipendenti comparto regioni ed enti locali e UCS DD DGPovertà MLPS n. 319/2019 per i dipendenti comparto Sanità (Unità di Costo Standard-U.C.S.). In particolare:
 - figure professionali (psicologi, operatori sociali, mediatori, consulenti legali): costo orario massimo € 25,00, comprensivo di ogni voce di costo;
 - prestazioni altri professionisti esterni non compresi nelle sopra citate DD e nella circolare: costo orario massimo €35,00, comprensivo di ogni voce di costo;
 - i costi della formazione finanziati dalla Cassa delle Ammende dovranno attenersi esclusivamente alla formazione diretta per i destinatari degli interventi (formazione diretta alle persone in esecuzione penale) e non alla formazione del personale;
 - costi accoglienza abitativa destinatari interventi = max € 35,00 gg pro-capite.
 - è previsto l'obbligo di provvedere alla cessione gratuita di tutti i beni, delle opere realizzate e di tutte le attrezzature aventi carattere durevole, acquistati nell'ambito della realizzazione delle attività del progetto, a favore dell'Istituto Penitenziario ove tali attività si sono realizzate o a favore dell'Istituto Penitenziario designato dal Provveditorato Regionale dell'Amministrazione Penitenziaria competente per territorio in caso di progetti realizzati al di fuori degli Istituti Penitenziari.
9. Al fine di garantire la corretta gestione e rendicontazione dei programmi finanziati da Cassa delle Ammende, si rimanda al Vademecum Relativo Agli Obblighi Di Gestione Rendicontazione Dei Programmi E Dei Progetti Finanziati Dalla Cassa Delle Ammende, reperibile al seguente link: https://www.giustizia.it/cmsresources/cms/documents/cassa_ammende_VADEMECUM_NOV_2_022.pdf

ART. 8 - OBBLIGHI IN TEMA DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, co. 8, della L. n. 136/2010 e s.m.i. l'affidatario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla predetta disposizione e a tal fine comunica il conto corrente dedicato, anche se non in via esclusiva, alle commesse pubbliche e le persone delegate ad operare su di esso.
2. Tutte le transazioni finanziarie relative all'affidamento in parola dovranno essere effettuate mediante bonifico bancario o postale, ovvero strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, riportando altresì l'indicazione del Codice Identificativo di Gara (CIG) collegato alla presente commessa pubblica, pena la risoluzione del contratto.
3. L'affidatario, si obbliga, ai sensi dell'art. 3, co. 8, secondo periodo della L. 136/2010 e s.m.i., ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata legge.
4. L'affidatario, si obbliga e garantisce che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti, venga inserita la clausola secondo cui il mancato utilizzo, nella transazione finanziaria, del bonifico bancario o postale, ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento costituisce causa di risoluzione del contratto.
5. L'affidatario, o il subcontraente che hanno notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla norma sopra richiamata è tenuto a darne immediata

comunicazione all’Autorità e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della provincia di Parma.

6. In caso di variazione intervenuta in ordine agli estremi identificativi del conto corrente dedicato o alle persone delegate ad operare sullo stesso, l’affidatario è tenuto a darne comunicazione tempestiva e comunque entro e non oltre sette giorni. In difetto di tale comunicazione, l’affidatario non potrà, tra l’altro, sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.

ART. 9 - PERSONALE e CODICE DI COMPORTAMENTO

1. L’affidatario è titolare di ogni responsabilità relativa al rapporto di lavoro con i propri dipendenti e si impegna ad ottemperare a tutti gli obblighi derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia, al rispetto dei Contratti collettivi nazionali di lavoro e di quelli integrativi, delle norme e degli obblighi in materia di salute e sicurezza sul lavoro, nonché in materia ambientale e sociale, al pagamento degli oneri contributivi e ad ogni altro onere accessorio e garantisce al proprio personale idonea copertura contro infortuni e responsabilità civile verso terzi.
2. Il Comune di Parma si riserva la facoltà di richiedere in merito opportuni accertamenti al competente Ispettorato Provinciale del lavoro e/o sede INPS/INAIL.
3. Ai sensi del combinato disposto dell’art. 2, co. 3, del D.P.R. n. 62/2013 “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’articolo 54 del D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165”, e del Codice di comportamento del Comune di Parma, adottato con D.G.C. n. 720 del 18/12/2013 e successivamente modificato con D.G.C. n. 217 del 30/06/2021, l’Affidatario e, per suo tramite, i suoi dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo, si impegnano, pena la risoluzione del contratto, al rispetto degli obblighi di condotta previsti dai sopracitati codici per quanto compatibili ed, inoltre, è tenuta ad osservare gli obblighi di trasparenza e pubblicità di cui alla Legge 4 agosto 2017, n. 124, art. 1, commi 125-129.
4. In caso di violazione da parte dell’Affidatario e, per suo tramite, dei suoi dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo, degli obblighi di comportamento anzidetti, il contratto si intenderà risolto.
5. L’Affidatario e il relativo personale addetto alle attività in oggetto sono tenuti al rispetto delle norme che regolano il servizio professionale e il segreto d’ufficio.
6. Il Comune è sollevato da ogni controversia, presente o futura, derivante o conseguente, circa il rapporto intercorrente tra l’Affidatario ed i propri dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo impiegati negli interventi oggetto di affidamento.
7. Per l’attivazione dei percorsi di tirocinio formativo in oggetto, il soggetto affidatario si potrà avvalere di altro soggetto appositamente accreditato presso la Regione Emilia-Romagna.

Art. 10 - CAUZIONE DEFINITIVA

1. A garanzia dell’esatto e tempestivo adempimento degli obblighi relativi all’esecuzione del servizio l’affidatario è tenuto a deve versare al momento della stipula del contratto idonea cauzione definitiva, in conformità con quanto stabilito dall’art. 53 comma 4 del D.Lgs. 36/2023
2. La garanzia ha validità temporale pari alla durata del contratto e dovrà, comunque, avere efficacia fino ad apposita comunicazione liberatoria (costituita anche dalla semplice restituzione del documento di garanzia) da parte dell’Ente, con la quale verrà attestata l’assenza oppure la definizione di ogni eventuale eccezione e controversia, sorte in dipendenza dell’esecuzione del contratto.
3. La garanzia deve essere reintegrata entro il termine di dieci giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta dell’Ente qualora, in fase di esecuzione del contratto, essa sia stata escussa parzialmente o totalmente a seguito di ritardi o altre inadempienze da parte dell’affidatario. In caso di inadempimento a tale obbligo, l’Ente ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto.
4. L’Ente locale ha diritto di valersi della cauzione per l’applicazione delle penali e nei casi di risoluzione del contratto.
5. Nessun interesse è dovuto sulle somme costituenti il deposito cauzionale.

ART. 11 - INADEMPIENZE E PENALITÀ

6. L'affidatario è tenuto a garantire l'osservanza di quanto stabilito nel presente documento Patti e condizioni. In caso di ritardo o errori nell'adempimento del contratto l'affidatario si obbliga a mantenere indenne la Stazione appaltante da qualunque danno economico conseguente l'inadempimento.
7. Per la violazione degli obblighi previsti e/o in caso di tardiva, carente o incompleta esecuzione del servizio l'Ente locale ha la facoltà di procedere all'applicazione delle sanzioni e penalità nella misura compresa tra un minimo di € 50,00 ad un massimo di € 1.000,00 per singola fattispecie, secondo gravità e/o reiterazione.
8. L'applicazione delle penalità deve essere preceduta da regolare contestazione di inadempienza trasmessa a mezzo PEC all'affidatario per le sue eventuali controdeduzioni, da rendersi in ogni caso entro 7 giorni dal ricevimento della contestazione stessa. Decorso inutilmente tale termine o ritenuto che le controdeduzioni non possano essere accolte, il Comune provvederà ad applicare le penalità.
9. In caso di permanenza dell'inadempienza l'Amministrazione ha facoltà di dichiarare risolto il contratto o di ordinarne l'esecuzione d'ufficio nel modo che riterrà più opportuno e a spese dell'affidatario, salvo il diritto al risarcimento dei maggiori danni arrecati all'Amministrazione comunale stessa o a terzi in dipendenza dell'inadempimento.

ART. 12 - RESPONSABILITÀ E MANLEVA

1. La responsabilità della corretta esecuzione del servizio grava sull'affidatario, il quale risponde per i danni causati all'Ente in caso di totale o parziale inadempimento delle attività oggetto di incarico.
2. L'affidatario, nell'esecuzione del presente contratto, assume in proprio ogni responsabilità, penale e civile, per qualsiasi danno causato a persone o beni, tanto dell'affidatario quanto dell'Ente e/o di terzi, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto a rivalsa o compenso, per qualunque pretesa da parte di terzi o per eventuali infortuni e/o danni che si dovessero verificare in conseguenza diretta o indiretta dell'affidamento, ivi compresi gli eventuali danni causati da inadempimenti e violazioni normative.
3. L'affidatario si obbliga pertanto a manlevare e mantenere indenne l'Ente locale da qualsiasi azione di responsabilità eventualmente promossa nei confronti di quest'ultimo che derivi, in qualsiasi momento e modo, da quanto forma oggetto del vigente rapporto contrattuale.
4. L'affidatario è tenuto al possesso di idonea polizza assicurativa, avente una durata almeno pari a quella del contratto di affidamento ed oggetto ed importo coerente con il contenuto dell'affidamento, a copertura di tutti i rischi:
 - di Responsabilità Civile Terzi (RCT) per danni arrecati a terzi (tra cui l'Amministrazione comunale) in conseguenza di eventi che si dovessero verificare in relazione all'attività svolta, comprese tutte le operazioni di attività inerenti, accessorie e complementari, nessuna esclusa né eccettuata;
 - di Responsabilità Civile verso Prestatori di lavoro (RCO) per infortuni sofferti da prestatori di lavoro addetti all'attività svolta, in relazione a tutte le operazioni ed attività connesse al presente appalto comprese quelle accessorie, complementari nessuna esclusa né eccettuata.
5. Resta inteso che l'esistenza, e, quindi, la validità ed efficacia delle polizze assicurative di cui al presente articolo è condizione essenziale di efficacia del contratto e, pertanto, qualora l'affidatario non sia in grado di provare in qualsiasi momento le coperture assicurative di cui si tratta, il Contratto si risolverà di diritto, fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito.
6. Il Comune sarà altresì tenuto indenne dei danni eventualmente non coperti in tutto o in parte dalle coperture assicurative e/o dall'eventuale mancanza di copertura assicurativa che dovesse verificarsi nel corso dell'esecuzione del contratto.

ART. 13 – TRATTAMENTO DATI PERSONALI

1. Le Parti si danno reciprocamente atto che ai sensi dell'art. 13 del Regolamento Europeo 2016/679 (GDPR) trattano i dati personali oggetto del Contratto per le finalità in oggetto da personale debitamente autorizzato al trattamento mediante l'utilizzo di strumenti manuali, informatici e telematici nel rispetto degli art. 6 e 32 del GDPR.
2. I dati saranno comunicati, qualora necessario per l'istruttoria, ad altri soggetti esterni che agiscono in qualità di Titolare o Responsabile del trattamento. I dati saranno diffusi come previsto dal D.Lgs. 33/2013.
3. I dati saranno trasferiti in paesi appartenenti all'Unione Europea e conservati per un periodo di tempo non superiore a quello necessario per il perseguimento delle finalità del trattamento.
4. Il Responsabile della protezione dei dati personali del Comune di Parma è disponibile scrivendo a: dpo@comune.parma.it.
5. Le parti possono in ogni momento esercitare i diritti di cui agli artt. 15 e ss del GDPR scrivendo a:
 - Comune di Parma a: urp@comune.parma.it
 - (Affidatario): _____
6. L'informativa estesa resa ai sensi dell'art. 13 del GDPR del Comune di Parma è disponibile nella sezione privacy del sito dell'Ente oppure può essere richiesta scrivendo a: urp@comune.parma.it.

ART. 14 – RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO

1. Al momento della stipula del Contratto, ai sensi dell'art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679, l'Affidatario verrà nominato Responsabile del trattamento dei dati personali dal Comune di Parma.
2. Il Responsabile del trattamento, che deve presentare garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche ed organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti previsti dalla normativa vigente in materia e garantisca la tutela dei diritti dell'interessato, ha il compito e la responsabilità di adempiere a tutto quanto necessario per il rispetto delle disposizioni della normativa vigente in materia e di osservare scrupolosamente quanto in essa previsto nonché le istruzioni impartite dal Titolare.
3. L'art. 28, comma 3, del Regolamento (UE) 2016/679 impone che i trattamenti da parte di un Responsabile del trattamento siano disciplinati da un contratto o da altro atto giuridico a norma del diritto dell'Unione o degli Stati membri che vincoli il Responsabile del trattamento al Titolare del trattamento e che stipuli la materia disciplinata e la durata del trattamento, la natura e la finalità del trattamento, il tipo di dati personali e le categorie di interessati, gli obblighi e i diritti del Titolare del trattamento.
4. La nomina è da intendersi valida per tutta la durata del Contratto relativo al servizio in oggetto che vincoli l'Affidatario al Titolare del trattamento.
5. L'Affidatario sarà nominato Responsabile del trattamento dei dati degli utenti che saranno raccolti e trasmessi dal Comune di Parma in qualità di Titolare del trattamento.

ART. 15 – SICUREZZA E RISERVATEZZA

1. L'affidatario ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e comunque a conoscenza, anche tramite l'esecuzione del contratto, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma, di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del Contratto e di non farne oggetto di comunicazione o trasmissione senza l'espressa autorizzazione dell'Amministrazione.
2. L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del contratto.
3. L'obbligo di cui ai commi 1 e 2 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.

4. L'affidatario è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché di subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza di cui ai punti 1, 2 e 3 e risponde nei confronti della Committente per eventuali violazioni dell'obbligo di riservatezza commesse dai suddetti soggetti.
5. L'affidatario può utilizzare servizi di cloud pubblici ove memorizzare i dati e le informazioni trattate nell'espletamento dell'incarico affidato, solo previa autorizzazione del Comune di Parma.
6. In caso di inosservanza degli obblighi descritti nei punti da 1 a 5, l'Amministrazione ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il Contratto, fermo restando che l'affidatario sarà tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.
7. L'affidatario potrà citare i termini essenziali del Contratto nei casi in cui fosse condizione necessaria per la partecipazione a gare e appalti, previa comunicazione alla Amministrazione delle modalità e dei contenuti di detta citazione.
8. Sarà possibile ogni operazione di auditing da parte della Amministrazione attinente le procedure adottate dal Contraente in materia di riservatezza e degli altri obblighi assunti dal presente contratto.

ART. 16 – MODIFICA DEL CONTRATTO IN CORSO DI ESECUZIONE

1. Le modifiche e le varianti contrattuali sono regolate dall'art. 120 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i..
2. L'Affidatario accetta di eseguire tutte le modifiche di carattere non sostanziale che siano ritenute opportune dall'Ente locale, purché non comportino a carico dell'esecutore maggiori oneri.
3. Nessuna variazione o modifica al contratto potrà essere introdotta dall'Affidatario se non è stata preventivamente approvata dall'Ente.

ART. 17 – SUBAPPALTO

1. L'affidatario è tenuto ad eseguire in proprio il servizio in oggetto, salvo quanto previsto dall'art. 119 del D.Lgs. n. 36/2023.

ART. 18 – DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO

1. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 120, co. 1, lett. d), del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., è fatto divieto all'affidatario di cedere, anche parzialmente, il presente contratto, a pena di nullità della cessione stessa.

ART 19 - FALLIMENTO DELL'AFFIDATARIO

1. In caso di fallimento dell'affidatario il Comune di Parma si avvale, salvi e senza pregiudizio per ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, di quanto previsto dall'art. 124 del D.Lgs. n. 36/2023.

ART. 20 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

1. La risoluzione del contratto è disciplinata dall'art. 122 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i..
2. L'Ente locale si riserva la facoltà di risolvere il contratto, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, previa comunicazione da trasmettersi all'Affidatario a mezzo PEC, al verificarsi dei seguenti casi:
 - venir meno dei requisiti dichiarati in sede di partecipazione alla procedura di affidamento, ivi compresi quelli morali;
 - gravi e reiterate inadempienze degli obblighi assunti da parte dell'affidatario;
 - violazione degli obblighi derivanti dal rapporto di lavoro, inosservanza delle disposizioni di legge
 - relative al personale impiegato e/o mancata applicazione dei Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro di riferimento;
 - fallimento, liquidazione o trasformazione dell'affidatario;
 - subaffidamento e/o subappalto totale o parziale del servizio in assenza di espressa autorizzazione dell'Amministrazione comunale;

- mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa, entro il termine di dieci (10) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell'Ente.
3. Costituiscono altresì cause di risoluzione del contratto le altre ipotesi di scioglimento previste nel presente documento Patti e condizioni.
 4. La Stazione Appaltante procederà alla risoluzione del contratto in qualsiasi momento, e qualunque sia il suo stato di esecuzione, senza preavviso, qualora nei confronti dell'appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo di applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al Codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione. In ogni caso, la Stazione Appaltante potrà risolvere il contratto qualora venga accertato che l'appaltatore si trovava in una delle situazioni di cui all'art. 94 e 95 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i..
 5. In caso di risoluzione del contratto, l'Affidatario si impegnerà a fornire all'Ente tutta la documentazione tecnica ed i dati necessari al fine di provvedere direttamente o tramite terzi all'esecuzione dello stesso.
 6. L'affidatario ha diritto soltanto al pagamento del compenso proporzionato all'attività regolarmente eseguita, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.
 7. È fatto in ogni caso salvo il diritto al risarcimento del danno causato dall'affidatario al Comune di Parma, il quale potrà rivalersi sulla cauzione eventualmente versata.

ART. 21 – RECESSO

1. Il recesso dal contratto è disciplinato dall'art. 123 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i.
2. L'Ente locale ha la facoltà, a suo insindacabile giudizio e senza necessità di motivazione, di recedere dal contratto in qualunque momento, con preavviso di almeno venti giorni, da comunicarsi all'affidatario a mezzo PEC.
3. Dalla data di efficacia del recesso, l'affidatario dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno all'Ente.
4. In caso di recesso dell'Ente, l'affidatario ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d'arte, oltre al decimo dell'importo dei servizi o delle forniture non eseguite. Tale decimo è calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d'asta, e l'ammontare netto delle prestazioni eseguite. In caso di sopravvenienze normative che abbiano incidenza sull'esecuzione del servizio l'Ente si riserva la facoltà di recedere per giusta causa in tutto o in parte unilateralmente dal contratto, con un preavviso di almeno trenta giorni da comunicarsi all'affidatario con PEC.

ART. 22 – RESPONSABILE UNICO DI PROGETTO

1. Il Responsabile Unico di Progetto è individuato nel Dott. Roberto Barani, Dirigente ad interim del Settore sociale incaricato dal Sindaco di Parma con Decreto DSMG 34/2023 – PG/209483/2023 del 28/09/2023 a far tempo dal 29/09/2023.

ART. 23 – VERTENZE E DISPOSIZIONI FINALI

1. Il contratto sarà redatto nelle forme previste dall'art. 18 del D.Lgs. n. 36/2023 e sarà soggetto al pagamento dell'imposta di bollo, se dovuta, secondo quanto stabilito dalla normativa vigente in materia.
2. Qualsiasi controversia connessa o derivante dal presente affidamento sarà di esclusiva competenza del Foro di Parma.
3. Per tutto quanto non espressamente previsto si rimanda alle disposizioni delle leggi e dei regolamenti vigenti.